Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020[1] è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2bis, 3quater e 3quinquies

2bis La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021[2] non conferisce alcun diritto all'indennità.

3quater I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell'articolo 27*a* dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020[3] hanno diritto all'indennità se non possono essere occupati conformemente all'articolo 27*a* capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell'articolo 27*a* capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

3quinquies I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA particolarmente a rischio hanno diritto all'indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per

1 RS **830.31**
2 RS **818.101.27**
3 RS **818.101.24**

la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l'articolo 27*a* capoversi 10–12 dell'ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

Art. 3 cpv. 5 e 6

5 Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3quater, il diritto nasce nel momento in cui una loro occupazione secondo l'articolo 27*a* capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020[4] risulta impossibile o se in virtù dell'articolo 27*a* capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l'abrogazione dell'articolo 27*a* dell'ordinanza 3 COVID-19.

6 Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3quinquies il diritto nasce con l'interruzione dell'attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.

Art. 5 cpv. 2ter, 2ter0 e 2quinquies

2ter Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019.

2ter0 Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

2quinquies In deroga al capoverso 2quater, per il calcolo dell'indennità degli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3quater è determinante il reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS.

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA[5], il diritto a prestazioni arretrate si estingue il 31 marzo 2023.

4 RS **818.101.24**
5 RS **830.1**

Art. 10a Particolarità della procedura di contenzioso

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA[6], i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

Art. 10a^{bis}

Ex art. 10a

Art. 11 cpv. 6–8

[6] *Abrogato*

[7] Fatto salvo il capoverso 8, si applica fino al 31 dicembre 2022.

[8] Gli articoli 2 capoversi 3^{quater} e 3^{quinquies}, 3 capoversi 5 e 6, nonché 5 capoverso 2^{quinquies} si applicano fino al 31 marzo 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS **830.1**

Commento alle modifiche di ordinanza del 17 dicembre 2021

Art. 2 cpv. 2bis

In seguito alla modifica dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021, il rinvio a questa ordinanza va adeguato.

Art. 2 cpv. 3^{quater} e 3^{quinquies}, 3 cpv. 5 e 6, 5 cpv. 2ter, 2^{ter0} e 2^{quinquies}

In seguito alla modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020, le disposizioni concernenti i salariati e i lavoratori indipendenti particolarmente a rischio vanno nuovamente emanate. Questo non comporta modifiche materiali rispetto al diritto vigente. All'articolo 2 capoverso 3^{quinquies} va aggiornato il rinvio alla summenzionata ordinanza.

Art. 6

In seguito alla proroga della durata di validità dell'ordinanza, va adeguata anche la disposizione relativa all'esercizio del diritto. Le richieste di prestazioni andranno inviate entro il 31 marzo 2023.

Art. 10a

Questa disposizione precisa il foro competente in caso di ricorsi contro decisioni o decisioni su opposizione delle casse di compensazione cantonali. In linea con le regole vigenti nel regime delle indennità di perdita di guadagno (IPG), anche per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, il foro competente sarà il luogo della cassa di compensazione. I tribunali applicano già oggi questo disciplinamento in analogia con la LIPG.

Art. 10a^{bis}

Il vigente articolo 10*a* viene trasferito in questa disposizione.

Art. 11 cpv. 6–8

In conformità con la modifica della legge COVID-19 del 17 dicembre 2021, con questa disposizione la durata di validità dell'ordinanza è prorogata al 31 dicembre 2022. Per contro, il diritto per i salariati e i lavoratori indipendenti particolarmente a rischio scadrà il 31 marzo 2022.